

## **Trattato di buon vicinato e di amicizia fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica polacca**

La Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Polacca,

PERSEGUENDO la chiusura dei dolorosi capitoli del passato e nella ferma decisione di riacciarsi alle buone tradizioni e all'esperienza di pacifica convivenza proprie della secolare storia della Germania e della Polonia,

CONSIDERANDO i cambiamenti storici avvenuti in Europa, in particolare Il processo di unificazione della Germania e la profonda trasformazione politica, economica e sociale in Polonia,

CONVINTI della necessità di superare definitivamente la divisione dell'Europa e di creare in Europa un giusto e duraturo assetto pacifico,

CONSAPEVOLI di avere interessi comuni e di condividere la responsabilità di costruire un'Europa nuova e libera sulla base comune del rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto,

FERMAMENTE CONVINTI di offrire un importante contributo al mantenimento della pace in Europa realizzando l'auspicio, a lungo coltivato da entrambi i popoli, di creare un clima d'intesa e di riconciliazione,

RICONOSCENDO che la cooperazione economica costituisce un elemento fondamentale per lo sviluppo di ampi rapporti bilaterali su base stabile e sicura nonché per la riduzione del divario fra i livelli di sviluppo ed infine per il consolidamento della fiducia fra i due Stati e i loro popoli, con l'auspicio di rafforzare ed approfondire in maniera fattiva tale cooperazione,

CONSAPEVOLI dell'importanza per i futuri rapporti dei due Stati l'appartenenza della Repubblica Federale di Germania alla Comunità europea e l'avvicinamento politico ed economico della Repubblica Polacca alla Comunità europea,

CONSCI dell'insostituibile contributo del popolo tedesco e di quello polacco alla formazione dell'eredità culturale comune europea e dell'arricchimento reciproco del patrimonio culturale dei due i popoli ed inoltre dell'importanza che lo scambio culturale riveste per la reciproca comprensione e la riconciliazione fra i popoli,

CONVINTI alle giovani generazioni spetti un ruolo particolare nella ridefinizione del rapporto fra i due Stati e i due popoli e nella creazione di un clima di fiducia fra gli stessi,

NEL RISPETTO del Trattato del 14 novembre 1990 fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Polacca relativo alla conferma del confine esistente fra i due Stati

HANNO CONVENUTO quanto segue:

....

## Articolo 20

1) Gli appartenenti alla minoranza tedesca presenti nella Repubblica Polacca, ovvero persone con cittadinanza polacca che hanno origine tedesca o sono di madrelingua tedesca e si riconoscono nella cultura o nella tradizione tedesca, come pure le persone con cittadinanza tedesca presenti nella Repubblica Federale di Germania, di origine polacca o di madrelingua polacca che si riconoscono nella cultura o nella tradizione polacca, hanno il diritto di esprimere liberamente, singolarmente o assieme ad altri appartenenti al loro gruppo, la propria identità etnica, culturale, linguistica e religiosa ed inoltre di conservarla e di svilupparla, senza essere oggetto di alcun tentativo di assimilazione coatta. Essi hanno il diritto di esercitare di fronte alla legge illimitatamente e a tutti gli effetti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali senza alcuna discriminazione e in piena eguaglianza.

2) Le Parti contraenti danno attuazione ai diritti e agli obblighi previsti a livello internazionale per le minoranze in particolare secondo la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 7 marzo 1966, il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, l'Atto finale di Helsinki del 1 agosto 1975, il Documento della Conferenza di Copenaghen sulla dimensione umana della CSCE del 29 giugno 1990 nonché la Carta di Parigi per una nuova Europa del 21 novembre 1990.

3) Le Parti contraenti dichiarano che le persone di cui al comma 1 godono in particolare del diritto

- di utilizzare liberamente, in privato o in pubblico la loro madrelingua, nonché di diffondere, scambiare e ricevere informazioni nella loro madrelingua,
- di fondare e mantenere proprie istituzioni, organizzazioni o associazioni formative, culturali e religiose, le quali possono fare richiesta di contributi di carattere economico o altro e di sovvenzioni pubbliche in accordo con le norme giuridiche nazionali e godono degli stessi diritti di accesso ai mezzi di comunicazione della loro regione,
- di professare la propria fede religiosa e di praticarla, con la possibilità anche di acquistare, detenere e utilizzare materiale religioso, e di usare la propria madrelingua per l'insegnamento religioso,
- di liberamente stabilire e intrattenere contatti fra loro all'interno del Paese e, oltre i confini, con cittadini di altri Stati, con i quali condividono l'origine etnica o la nazionalità, l'eredità culturale o la confessione religiosa,
- di portare il proprio nome e cognome nella versione della propria madrelingua,
- di istituire e finanziare organizzazioni o associazioni nel proprio Stato e di collaborare in organizzazioni internazionali non statali,
- di usare alla stregua di tutti gli altri cittadini ogni mezzo legale atto all'esercizio dei propri diritti in armonia con l'ordinamento giuridico nazionale.

4) Le Parti contraenti sottolineano il fatto che dichiarare di appartenere ai gruppi di cui al comma 1 è una decisione personale del singolo che non comporta allo stesso svantaggio alcuno.

## Articolo 21

1) Le Parti contraenti tuteleranno nel territorio nazionale l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa dei gruppi di cui all'articolo 20 comma 1 e creeranno le condizioni per il sostegno a detta identità. Esse riconoscono la particolare importanza una intensa e costruttiva collaborazione in questo settore, tale da rafforzare la pacifica convivenza e i rapporti di buon vicinato fra il popolo tedesco e quello polacco nonché a favorire l'intesa e la riconciliazione fra gli stessi.

2) Le Parti contraenti in particolare

- a promuoveranno e faciliteranno reciprocamente nell'ambito della normativa vigente misure di incentivazione a favore degli appartenenti ai gruppi di cui all'articolo 20 comma 1 o delle loro organizzazioni,
- si impegneranno a garantire agli appartenenti ai gruppi di cui all'articolo 20 comma 1, fatta salva la necessità di apprendere la lingua ufficiale del relativo Stato, l'adeguata possibilità, in accordo con le norme giuridiche nazionali applicabili, l'insegnamento della loro madrelingua o l'insegnamento nella loro madrelingua nelle scuole pubbliche e, per quanto possibile e necessario, l'uso della stessa madrelingua nei rapporti con le autorità,
- opereranno affinché, per quanto riguarda l'insegnamento della storia e della cultura nelle scuole pubbliche, venga dato spazio alla storia e alla cultura dei gruppi di cui all'articolo 20 comma 1,
- rispetteranno il diritto degli appartenenti ai gruppi menzionati nell'articolo 20 comma 1 di partecipare efficacemente agli affari pubblici, anche a quelli che riguardano la tutela e la promozione della loro identità,
- adotteranno al riguardo le misure necessarie a seguito di opportune consultazioni in accordo con i processi decisionali dei rispettivi Stati, tenendo presente che tali consultazioni devono prevedere anche contatti con organizzazioni o associazioni dei gruppi di cui all'articolo 20 comma 1.

3) In relazione alle questioni trattate nel presente articolo e negli articoli 20 e 21 le Parti contraenti adotteranno le disposizioni dell'articolo 3. (\*)

## Articolo 22

1) Nessuno degli obblighi di cui agli articoli 20 e 21 può essere interpretato in modo tale da conferire il diritto di svolgere un'attività o di compiere un'azione che sia in contrasto con gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, con altri obblighi di diritto internazionale o con le disposizioni dell'Atto Finale di Helsinki ivi compreso il principio dell'integrità territoriale degli Stati.

2) Ogni appartenente ai gruppi menzionati nell'articolo 20 comma 1 presenti nel territorio della Repubblica Polacca e rispettivamente in quello della Repubblica Federale di Germania in base alle disposizioni di cui sopra è tenuto ad avere un comportamento leale nei confronti del rispettivo Stato analogamente ad ogni altro cittadino, conformandosi agli obblighi sanciti dalle leggi dello Stato.

*(\*) art. 3*

- 1 Le Parti contraenti terranno consultazioni regolari, per assicurare lo sviluppo e l'approfondimenti delle relazioni bilaterali e per concordare la loro posizione rispetto alle questioni internazionali.*
- 2 Consultazioni a livello dei Capi di governo hanno luogo ogni volta che appare necessario, ma almeno due volte all'anno.*
- 3 I Ministri degli esteri rispondono per l'esecuzione del presente Trattato nella sua interezza. SI incontreranno al meno una volta all'anno per consultazioni. Altri funzionari dei due Ministeri, competenti per questioni politiche, economiche e culturali, tengono incontri regolari per consultazioni, almeno una volta all'anno.*
- 4 I Ministri di altri dicasteri, incluso i Ministri della difesa, stabiliranno contatti fra loro, Lo stesso vale per gli alti funzionari dei rispettivi dicasteri.*
- 5 Le Commissioni miste già esistenti intensificheranno, dove possibile, il loro lavoro. Nuove Commissioni verranno istituite secondo le esigenze a seguito di reciproco accordo.*